24.2.2025



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/354 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi con piani di controllo approvati e gli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (¹), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
- (2) L'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che un atto delegato possa prescrivere che le partite di determinati animali e merci entrino nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (²) integra il regolamento (UE) 2017/625 stabilendo prescrizioni per l'ingresso al fine di garantire che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni siano conformi alle prescrizioni pertinenti stabilite nella normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 individua gli animali destinati alla produzione di alimenti e le merci destinate al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (³) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg del/2022/2292/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj).

(5) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione solo da un paese terzo che dispone di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti.

- (6) L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione solo da un paese terzo che rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento delegato, ed è incluso nell'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale in questione, di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in deroga all'articolo 7, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione da paesi terzi che non dispongono di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato ma che garantiscono che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, sono originari di uno Stato membro o di un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione possa decidere di includere un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento solo se l'autorità competente di tale paese terzo le fornisce prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Tali prove e garanzie devono consistere in informazioni sulle procedure in vigore in tale paese terzo per garantire la tracciabilità e l'origine degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale in questione.
- (8) Il Belize, Cuba, l'Honduras, la Nigeria e la Tunisia figurano nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono indicati con una «O» per il latte e le uova, che segnala la loro intenzione di esportare nell'Unione prodotti composti fabbricati utilizzando latte trasformato e/o ovoprodotti trasformati ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti. Tali paesi non hanno tuttavia presentato alla Commissione prove e garanzie della conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292. L'indicazione «O» dovrebbe pertanto essere soppressa dalle voci relative al Belize, a Cuba, all'Honduras, alla Nigeria e alla Tunisia di cui all'allegato -I.
- (9) Il Brasile figura nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «O» per le uova. Il Brasile ha presentato un piano di controllo per le uova. Tale piano offre le garanzie necessarie e dovrebbe pertanto essere approvato. Il Brasile dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per le uova [invece della «O»].
- (10) Il Brunei e la Costa Rica figurano nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono indicati con una «O» per il latte e le uova, che segnala la loro intenzione di esportare nell'Unione prodotti composti fabbricati utilizzando latte trasformato e/o ovoprodotti trasformati ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti. Tali paesi hanno tuttavia informato la Commissione di non essere interessati a continuare a esportare tali prodotti composti nell'Unione. L'indicazione «O» dovrebbe pertanto essere soppressa dalle voci relative al Brunei e alla Costa Rica di cui all'allegato -I.
- (11) Il Kazakhstan ha presentato un piano di controllo per il miele. Tale piano offre le garanzie necessarie e dovrebbe pertanto essere approvato. Il Kazakhstan dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per «Miele».
- (12) Le Isole Falkland figurano attualmente nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per l'acquacoltura, che segnala l'esistenza di un piano di controllo approvato. Le Isole Falkland hanno tuttavia informato la Commissione di non essere interessate a continuare a esportare i prodotti dell'acquacoltura nell'Unione. È pertanto opportuno sopprimere l'indicazione «X» per «Acquacoltura» da tale allegato.

- (13) La Tanzania figura attualmente nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» e una «P» per «Acquacoltura: solo crostacei», che segnala che la Tanzania esporta nell'Unione crostacei d'allevamento e prodotti composti fabbricati con prodotti trasformati ottenuti da molluschi bivalvi originari di Stati membri o paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. La Tanzania ha tuttavia informato la Commissione del fatto che i piani di controllo dei residui del 2023 non sono stati attuati perché dal dicembre 2022 non vi è una produzione nazionale di crostacei d'allevamento. È pertanto opportuno sopprimere le indicazioni «X» e «P» per «Acquacoltura: solo crostacei» dall'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. A causa della soppressione dell'indicazione «X» per «Acquacoltura: solo crostacei», e conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, è inoltre opportuno sopprimere dalla voce relativa alla Tanzania di cui all'allegato -I del medesimo regolamento, anche l'indicazione «O» per «Latte» e «Uova».
- (14) La Nuova Zelanda figura attualmente nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per «Equini». Poiché quest'anno la Nuova Zelanda non ha presentato alla Commissione il piano di controllo relativo agli equini a causa della mancata produzione di equini, è opportuno sopprimere da tale allegato l'indicazione «X» per «Equini».
- (15) Singapore figura attualmente nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» e una nota «10» («Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore») per «Equini». Poiché la Nuova Zelanda non ha presentato un piano di controllo ed è pertanto stata rimossa dall'elenco per «Equini», è opportuno sopprimere l'indicazione «X¹0» per «Equini» dalla voce relativa a Singapore di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (16) Singapore figura attualmente nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» e una nota «14» per l'acquacoltura (solo pesci). Singapore ha presentato un piano di controllo anche per i crostacei. Tale piano offre le garanzie necessarie e dovrebbe pertanto essere approvato, e la nota «14» che limita l'ingresso esclusivamente ai pesci dovrebbe essere soppressa dall'indicazione «X» in tale allegato.
- (17) La Thailandia figura nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con un «Δ» per «Uova», che segnala la sua intenzione di utilizzare per la produzione di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione solo uova provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di uova nell'Unione. La Thailandia ha presentato un piano di controllo per le uova. Tale piano offre le garanzie necessarie e dovrebbe pertanto essere approvato. La Thailandia dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per «Uova» [invece del «Δ»].
- (18) Gli Emirati arabi uniti e le Isole Pitcairn figurano nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per «Miele». Gli Emirati arabi uniti e le Isole Pitcairn hanno tuttavia informato la Commissione di non essere interessati a continuare a esportare il miele nell'Unione. È pertanto opportuno sopprimere l'indicazione «X» per «Miele» dalle voci relative agli Emirati arabi uniti e alle Isole Pitcairn di cui all'allegato -I.
- (19) L'Armenia figura nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con la nota «Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico». L'Armenia ha informato la Commissione di essere interessata a iniziare a esportare nell'Unione pesci e prodotti ottenuti da pesci, oltre a continuare le esportazioni di gamberi catturati allo stato selvatico. Il piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti dell'Armenia comprende i pesci e i prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale). L'Armenia ha fornito prove e garanzie del fatto che i pesci e i prodotti ottenuti da pesci sono conformi alle pertinenti prescrizioni dell'Unione o a prescrizioni equivalenti, in particolare per quanto riguarda l'igiene. La nota «Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico» nella voce relativa all'Armenia di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 dovrebbe pertanto essere modificata in «Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico. Acquacoltura: pesci e prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale)».
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

TT GU L del 24.2.2025

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:

- (1) l'allegato -I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2025

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO -I

Elenco dei paesi terzi o delle loro regioni con piani di controllo approvati per determinati animali destinati alla produzione di alimenti e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui agli articoli 2 bis e 3, all'articolo 6, primo comma, all'articolo 7, primo comma, all'articolo 10, secondo comma, agli articoli 11, 15, 16 e 21 e all'articolo 25, lettere a) e c)

Codice ISO del paese	Paese terzo (¹) o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura (16)	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selva- tica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele	Budelli
AD	Andorra	X	X	Δ	X		P						X	
AE	Emirati arabi uniti						Δ P	X (2) O	О					
AL	Albania		X				X (¹³) P	О	X					X
AM	Armenia						X (13) P	О	О				X	
AR	Argentina	X	X		X	X	X (13) P	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X M	X	X		X	X	X	X
AZE	Azerbaigian						X (15) P							
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X (¹³) P	X	X				X	
BD	Bangladesh						X P							
BF	Burkina Faso												X	
ВЈ	Benin												X	
BN	Brunei						X (¹⁴) P							

П

Codice ISO del paese	Paese terzo (¹) o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura (16)	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selva- tica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele	Budelli
BR	Brasile	X			X	X	X P	0	X				X	X
BW	Botswana	X					P							
BY	Bielorussia				X (7)		X (13) P	X	X				X	X
BZ	Belize						X (14) P							
CA	Canada	X	X	X	X	X	X M	X	X	X	X	X	X	
СН	Svizzera (6)	X	X	X	X	X	X (13) M	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X (4)	X		X	X (¹³) M	X			X		X	X
CM	Camerun												X	
CN	Cina					X	X P	О	X	X			X	X
СО	Colombia						X P	О	Δ					
CR	Costa Rica						X P							
CU	Cuba						X (14) P						X	
DO	Repubblica dominicana												X	
EC	Ecuador						X P	О	О					
EG	Egitto													X
ET	Etiopia												X	
FK	Isole Falkland	X	X (4)											
FO	Isole Fær Øer						X (¹³) P	О	О					

Codice ISO del paese	Paese terzo (¹) o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura (16)	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selva- tica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele	Budelli
GB	Regno Unito (5)	X	X	X	X	X	X (¹³) Δ Μ	X	X	Δ	X	X	X	X
GE	Georgia												X	
GG	Guernsey						M	X						
GL	Groenlandia		X (4)				М					X		
GT	Guatemala						X (14) P	О	О				X	
НК	Hong Kong						Δ P		Δ					
HN	Honduras						X P							
ID	Indonesia						X P	0	О					
IL	Israele (³)					X	X (¹³) P	X					X	
IM	Isola di Man	X	X (4)	X			X (¹³) M	X	О				X	
IN	India					О	X P	О	X				X	X
IR	Iran						X (14) X (15) P	О	О					X
JE	Jersey	X					M	X	О					
JM	Giamaica						M							
JP	Giappone	X		Δ		X	X (¹³) M	X	X				Δ	X

GU
Γ
del
24.
Ņ
7
02

П

Codice ISO del paese	Paese terzo (¹) o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura (16)	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selva- tica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele	Budelli
KE	Kenya						X (¹³) P							
KR	Repubblica di Corea					X	X M	О	О				Δ	
KZ	Kazakhstan												X	
LB	Libano												X	X
LK	Sri Lanka						X P	О	О					
MA	Marocco					X	X (¹³) Δ Μ	О	О				X	X
MD	Moldova					X	X (¹³) P	X	X				X	
ME	Montenegro	X	X	X		X	X (¹³) P	X	X				X	X
MG	Madagascar						X P	О	О				X	
MK	Macedonia del Nord	X	X	X		X	X (¹³) P	X	X		X		X	
MM	Myanmar/Birmania						X P	О	О				X	
MN	Mongolia													X
MU	Maurizio						X (¹³) P	О	0				Δ	
MX	Messico			Δ			X P	О	X				X	
MY	Malaysia					Δ	X P	О	О					

G,
Ċ
Γ
Ф
<u>e</u>
2
4.
5
2
02

П

Codice ISO del paese	Paese terzo (¹) o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura (16)	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selva- tica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele	Budelli
SA	Arabia Saudita						X P	О	О					
SG	Singapore	Δ	Δ	Δ		Δ	X P	Δ	Δ		X (9)	X (9)		
SM	San Marino	X		Δ			O P	X	О				X	
SV	El Salvador												X	
SZ	Eswatini	X					P							
TG	Togo												X	
TH	Thailandia	0		О		X	X M	Δ	X				X	
TN	Tunisia						X (¹³) M							X
TR	Turchia					X	X (13) M	X	X				X	X
TW	Taiwan						X P	О	X				X	
TZ	Tanzania												X	
UA	Ucraina	X		X		X	X (13) M	X	X	X			X	X
UG	Uganda												X	
US	Stati Uniti	X	X (10)	X		X	X M	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X (13) M	X			X		X	X
UZ	Uzbekistan													X
VE	Venezuela						X (14) P	0	0					

Codice ISO del paese	Paese terzo (¹) o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura (16)	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selva- tica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele	Budelli
VN	Vietnam						X M	О	О				X	
WF	Wallis e Futuna												X	
XK	Kosovo (11)					Δ								
ZA	Sud Africa						M P				X	X (12)		
ZM	Zambia												X	

- (1) Elenco di paesi terzi e territori (non limitato ai paesi terzi riconosciuti dall'Unione).
- 2) Solo latte di cammello.
- (i) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- (4) Solo ovini.
- (i) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
- (6) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
- (7) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi destinati alla macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).
- (8) Solo renne
- (*) Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.
- (10) Solo caprini.
- (1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
- (12) Solo ratiti.
- Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci.
- (14) Solo crostacei.
- Solo prodotti ottenuti da pesci (ad esempio uova e caviale).
- (16) Rientrano nell'acquacoltura i pesci, comprese le anguille, i prodotti ottenuti da pesci (quali uova e caviale) e i crostacei. I paesi terzi o le loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati sono indicati con una "M" in questa colonna.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/354/oj

Nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, la voce relativa all'Armenia è sostituita dalla seguente:

Acquacoltura: pesci e prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale)».	«AM	Armenia	Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico. Acquacoltura: pesci e prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale)»
---	-----	---------	--